

# **TI\_GERICHTE 80.2008.127 vom 17. September 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2008.127\\_d20080917](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2008.127_d20080917)

FR: TI\_GERICHTE 80.2008.127 du 17 septembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 80.2008.127 del 17 settembre 2008

## **Regeste**

Deduzioni: spese professionali, trasporto con veicolo privato, 68 chilometri di distanza (Cevio-Lodrino)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale. Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

### **E. 1.1**

Sia secondo l'art. 25 cpv.

### **E. 1.2**

Secondo l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) [...] c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato). Anche per l'imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d'uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l'appendice dell'ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

### **E. 1.3**

La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., Vol. I, p. 682-683).

### **E. 2.1**

Nella decisione impugnata, l'Ufficio di tassazione non ha negato l'oggettiva esigenza del mezzo privato per spostarsi quotidianamente da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e viceversa. L'autorità ha tuttavia ritenuto più "razionale" ammettere in deduzione i costi per una camera al luogo di lavoro (fr. 7'200.-), le spese supplementari di vitto (fr. 3'200.-) ed il costo dell'abbonamento generale del mezzo pubblico per il rientro settimanale (fr. 1'620.-).

### **E. 2.2**

In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. *Wochenaufenthalter*) ha diritto di dedurre i costi che è costretto a sopportare (segnatamente le spese supplementari di alloggio: art. 6 del decreto esecutivo cantonale, art. 9 cpv. 3 dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993), unicamente se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2 a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I-1994 n. 4t p. 318; CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.). Né il decreto esecutivo cantonale né l'ordinanza federale citati definiscono i presupposti in presenza dei quali occorre ammettere la deduzione di tali spese.

### **E. 2.3**

Il Tribunale federale ha per esempio deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi ogni giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello di lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l'uno dall'altro ed il tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (Tribunale federale, 12 marzo 1997, in ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123). In un altro caso, ha invece ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto, ritenendo irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal ricorrente, ha confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali, che avevano considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli avevano riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a Ginevra, in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano (Tribunale federale, sentenza n. 2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c). Ad un contribuente domiciliato a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale l'autorità fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per una camera e per l'abbonamento generale delle FFS, l'Alta Corte ha poi negato la deduzione delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli invocava argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con la famiglia (Tribunale federale, sentenza n. 2P.64/2004 del 19 luglio 2004, in RDAF 2004 II p. 251). In una recente sentenza, il Tribunale federale ha infine ritenuto illogico che un contribuente

percorra più di una volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 km ciascuno; l'Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera, delle spese supplementari per il vitto e per la trasferta settimanale con il mezzo pubblico (decisione TF n. 2C\_445/2008 del 26 novembre 2008).

#### **E. 2.4**

Da parte sua, questa Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro dista a 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione che contraddistingue l'autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n. 80.2006.76 del 14 giugno 2006).

#### **E. 2.5**

Tornando al caso in esame, il tragitto percorso quotidianamente dal ricorrente non è paragonabile con quelli giudicati dal Tribunale federale e da questa stessa Camera. Anzitutto, il luogo di domicilio (\_\_\_\_\_) e quello di lavoro (\_\_\_\_\_) distano circa 68 chilometri l'uno dall'altro; inoltre, il tragitto non presenta particolari "disagi" e può essere percorso in poco più di un'ora (cfr., per esempio, l'apposito sito internet [www.finaroute.ch](http://www.finaroute.ch)). Certo, un simile trasferimento con il mezzo privato rimane discutibile, ove si pensi appena che il ricorrente percepisce un salario di soli fr. 42'353.-, a fronte di postulate spese per complessivi fr. 25'048.-. È però altrettanto vero che lo stesso dichiara di vivere ancora con i genitori a \_\_\_\_\_, senza dimenticare inoltre che nel periodo fiscale qui in esame frequentava una scuola di pilota, per cui è verosimile attendersi un aumento dello stipendio nei prossimi anni. Alla luce di tutte queste circostanze, a giudizio di questa Camera la trasferta quotidiana non appare ancora irragionevole. Le postulate spese di trasporto di fr. 19'448.- vanno pertanto considerate come spese necessarie per il conseguimento del reddito e in quanto tali dedotte dal reddito imponibile. Per inverso, vanno stralciate le spese di alloggio (fr. 7'200.-), il costo annuale dell'abbonamento generale del mezzo pubblico per il rientro settimanale (fr. 1'620.-) così come le spese supplementari di vitto (fr. 3'200.-). Al posto di queste ultime vanno riconosciute le spese per doppia economia domestica, dimezzate tuttavia a fr. 1'600.-. Nel corso dell'istruttoria del presente ricorso è infatti emerso che il contribuente beneficia di buoni pasti (cfr. dichiarazione del 4 febbraio 2009 rilasciatagli dalla \_\_\_\_\_), di modo che la deduzione può essere ammessa solo nella misura della metà (art.

#### **E. 5**

cpv. 3 del decreto esecutivo cantonale, art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993). 3. Il ricorso è accolto. Visto l'esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Secondo prassi costante di questa Camera, al ricorrente, che non ha fatto capo ai servizi di un rappresentante, non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 ottobre 2008 è riformata nel senso che sono ammessi, a titolo di spese professionali, gli importi di fr. 19'448.- (trasporto con il mezzo privato), fr. 1'600.- (doppia economia domestica) e fr. 2'400.- (altre spese professionali). 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ . per la Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello Il presidente:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.